

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

BIUNDO Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 27.10.1980 e residente in Terrasini (PA) in via Dante Alighieri n. 30, C.F.: BNDGPP80R27G273L, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Emilia-Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Parma**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Parma, via Stradone Martiri della Libertà n. 15;

- **I.C. “Parmigianino” di Parma (PR)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Parma (PR), Piazzale Rondani n. 1;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Bologna, con sede in Bologna, via A. Testoni n. 6, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA - *profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- pubblicate dall’I.C. “Parmigianino” di Parma (TO), valide per il triennio 2021/2024

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggior punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -*profili di AA e CS-* per il servizio di militare espletato.

^^^^



FATTO

- In data 20.04.2021 il sig. Biundo Giuseppe presentava, tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo, e Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);

- nelle graduatorie definitive pubblicate dall'I.C. "*Parmigianino*" di Parma gli veniva assegnato il seguente punteggio:

A) 15,45 per il profilo di "*assistente amministrativo*" così determinato:

*8,10 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 81/100);

*2,00 punti per il diploma di laurea posseduto;

*1,00 punto per idoneità a concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo;

*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;

*0,60 punti per certificazione informatica digitale;

*1,50 punti per attestato di qualifica professionale art. 14 L. 845/1978;

*1,25 punteggio attribuito per i titoli di servizio, assegnando per il periodo dal 5.10.2020 al 6.04.2021 punti pari 0,60 [0,10 x 6 mesi di servizio, ai sensi dell'*All. A/1 lett. B) punto n. 8*], e per il servizio militare svolto per tredici mesi, dal 18.04.2001 al 12.05.2002, punti 0,65 [0,05 x 4 mesi (dal 18.04.2001 al 31.08.2001) e 0,05 x 9 mesi (dall'1.09.2001 al 12.05.2002), ai sensi dell'*All. A/1 lett. B) punto n. 9*];



B) 10,95 per il profilo di “*collaboratore scolastico*” così determinato:

*8,10 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 81/100);

*1,00 punti attribuiti per qualifica ottenuta al termine di corsi rilasciati dalla Regione;

*0,30 punti per certificazione informatica digitale;

*1,55 punteggio attribuito per i titoli di servizio, assegnando per il periodo dal 5.10.2020 al 6.04.2021 punti pari 0,90 [0,15 x 6 mesi di servizio, ai sensi dell’*All. A/5 lett. B) punto n. 5*], e per il servizio militare svolto per tredici mesi, dal 18.04.2001 al 12.05.2002, punti 0,65 [0,05 x 4 mesi (dal 18.04.2001 al 31.08.2001) e 0,05 x 9 mesi (dall’1.09.2001 al 12.05.2002), ai sensi dell’*All. A/5 lett. B) punto n. 6*];

- la scheda di valutazione titoli (*cfr. all. n. 35*) riporta il servizio militare quale servizio aspecifico, ma -è d’obbligo precisare- l’amministrazione lo valuta col punteggio che il D.M. 50/2021 -nei rispettivi allegati A/1 n. 9 e A/5 n. 6 lettere B) - attribuisce al servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali [ossia 0,60 per ogni anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 0,60 per ciascun anno scolastico)];

- il sig. Biundo Giuseppe ha svolto il servizio militare dal 18.04.2001 al 12.05.2002, giusta dichiarazione inserita nella domanda di aggiornamento ATA e come comprovato dal foglio di congedo illimitato, qui depositato in atti (*cfr. all. n. 2*);

- nello specifico, il sig. Biundo Giuseppe era sottoposto all’obbligo di leva militare, pena la commissione del reato di diserzione e/o retinenza: solo con l’art. 1 della legge n. 226/2004 le chiamate sono



state sospese dal 1° gennaio 2005, rimanendo, comunque, obbligati allo svolgimento del servizio militare i soggetti nati entro il 1985;

- il predetto servizio militare è stato valutato dall'amministrazione resistente con l'assegnazione del punteggio ridotto pari a 0,60 per ogni anno o 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, ai sensi dell'Allegato A/1 (lett. B) "TITOLI DI SERVIZIO" punto 9) e A/5 (lett. B "TITOLI DI SERVIZIO" punto 6) del decreto MI n. 50/2021, perché il DM n. 50/2021 al suo allegato A punto A) stabilisce che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" (cfr. all. n. 3);

- il decreto ministeriale n. 50/2021 -nella parte in cui dispone la differente valutazione del titolo di servizio militare di leva obbligatoria a seconda se prestato in costanza di nomina o meno- è palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale che, invero, non sanciscono la differente valutazione del servizio, bensì lo considerano valido a tutti gli effetti;

- pertanto, la mancata assegnazione del corretto e giusto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Biundo Giuseppe agisce in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio con la



conseguente corretta collocazione nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico*- pubblicate dall'I.C. "Parmigianino" di Parma e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.



Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Si rileva, altresì, che la Corte d'Appello di Milano, con la recente sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 (*cfr all. n. 4*) ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Aderiscono a questa tesi anche altre recenti pronunce: TAR Lombardia n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020 (*cfr. all. nn. 5, 6, 7 e 8*) nonché Corte App. Genova n. 247/2020.

Peraltro, da ultimo, ma non per importanza, milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, comma 4°, prevede che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Da quanto sopra è chiara la giurisdizione del Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

Brevi cenni sulla validità del servizio di ferma come assolvimento degli obblighi di leva.

Il ricorrente, tenuto ad espletare la leva obbligatoria perché nato entro il 1985, ha svolto il servizio di ferma volontaria annuale (c.d.



VFA) dal 18.04.2001 al 12.05.2002 presso la Marina Militare Italiana.

L'art. 10 della Legge 23 agosto 2004 n. 226 *“Benefici a favore dei volontari”* recitava: *“Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno”*.

La volontà del legislatore di equiparare il servizio di leva alla ferma volontaria è evidente anche nel D.Lgs. n. 66 del 2010, che ha abrogato la legge 23 agosto 2004 n. 226, e con l'art. 699 *“incentivi per il reclutamento volontario”* ha confermato i benefici a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno secondo quanto già statuito nell'art. 10 della L. n. 226/2004.

Da qui la piena equiparazione del servizio di ferma annuale al servizio di leva, donde la odierna richiesta.

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 4 della L. n. 282/1969. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Disparità di trattamento tra personale supplente (docente e ATA).

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato “A” *“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A”*, nelle AVVERTENZE, al punto A, differenzia il servizio militare a seconda se prestato o meno in costanza di nomina, tant'è che l'allegato A/1 (lett. B *“TITOLI DI SERVIZIO”*)



punto 9, per il profilo di *assistente amministrativo*) e l'allegato A/5 (lett. B "TITOLI DI SERVIZIO" punto 6, per il profilo di *collaboratore scolastico*) dispongono l'assegnazione di un punteggio inferiore quando il servizio militare o assimilato è prestato non in costanza di nomina.

Ma nessuna norma positiva di rango primario e costituzionale dispone in tal senso. Cosicché, la predetta disposizione ministeriale contrasta apertamente con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che per il personale ATA dispone che **"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"**.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Per scrupolo difensivo si rileva che **"la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"** è prevista anche per il personale docente di ruolo giusto art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994; tale norma è valida anche per il personale docente non di



ruolo, secondo quanto disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”* norme da applicare anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, giusto art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che *“l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).

È palese, altresì, il contrasto della disposizione contenuta nel decreto ministeriale n. 50/2021 con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato *“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”* che così recita: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”*

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per



l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Invero, la valutazione ridotta del predetto titolo disposta dal DM n 50/2021 comporta, inevitabilmente, la perdita dell'utile valutazione del titolo di servizio militare per la leva obbligatoria posseduto dal ricorrente.

Anche l'art. 4 della L. n. 282/1969 sanciva espressamente che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizi il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità **sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica** (...)*”. E' vero che la L. 282/1969 è stata abrogata dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 a decorrere dal 16 dicembre 2010, ma è altrettanto vero che **il ricorrente ha svolto il servizio dal 18.04.2001 al 12.05.2002 conseguendo il titolo il 12.05.2002** (data di congedo), quindi sotto la vigenza della normativa.



Il titolo, quindi, deve essere valutato secondo le norme vigenti alla data del conseguimento che sanciscono che esso debba valere come servizio scolastico con la massima qualifica.

Comunque, benché la legge L. n. 282/1969 sia stata abrogata essa non ha cessato di esistere essendo refluita interamente nelle altre disposizioni normative quali gli artt. 569 e 485 del D.Lgs. 297/1994 nonché l'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010 che sanciscono, inequivocabilmente, la validità del titolo del servizio militare a tutti gli effetti senza distinguere se prestato in costanza di nomina o meno.

Se il legislatore avesse voluto differenziare il titolo l'avrebbe fatto. Spetta al legislatore prevedere una limitazione specifica soprattutto quando la norma previgente prevedeva una valutazione del titolo ai fini scolastici con la massima qualifica; il Ministero non può introdurre nei suoi decreti di aggiornamento delle graduatorie una norma limitativa di un diritto già riconosciuto dalle fonti primarie! Il Ministero non può sostituirsi al legislatore!

Da qui la legittima richiesta del ricorrente.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno, e non ridotto, per ogni anno di servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina (*cfr. sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23; sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23; sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23; sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22; sentenza Trib. di Fermo n. 13_2023 del 19.01.23; sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23; sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23; sentenza Trib. Marsala n. 53_2023 del*



31.01.23; sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22; sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22; sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23; sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23; sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23; sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23; sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23; sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23; sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23; sentenza Trib. Udine n. 20_2023 del 24.01.23; Sentenza Trib. Rimini n. 253_2023; Sentenza Trib. Rimini n. 255_2023).

Nel medesimo solco esegetico, del resto, è la giurisprudenza del Giudice Amministrativo di secondo grado. Invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”*.



Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021; vedi anche CDS, sentenza n. 266/23 del 09.01.2023; CDS, sentenza n. 1720/22 del 10.03.2022; CDS, sentenza n. 3286/22 del 27.04.2022; CDS, sentenza n. 7383/22 del 23.08.2022).

Purtroppo, nonostante l'orientamento pacifico della giurisprudenza civile di legittimità e di merito, nonché quella amministrativa, il Ministero rimane fermo nelle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

^^^^

Da ultimo si rileva che la previsione del D.M. n. 50/2021 (nei rispettivi allegati A/1 e A/5 punti “B”, “TITOLI DI SERVIZIO”), che assegna per il titolo di servizio militare espletato non in costanza di nomina il punteggio ridotto previsto per il servizio prestato presso le altre pubbliche amministrazioni, contrasta col chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che unifica e considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta e testualmente recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le



amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

^^^^

Per completezza argomentativa si evidenzia all’Ill.mo Tribunale la disparità di trattamento perpetrata dall’amministrazione resistente: **il titolo di servizio militare o assimilato viene valutato con un parametro differente per il personale docente non di ruolo.**

Nella specie il DM n. 201 del 25 maggio 2000 “Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, riconosce valore al servizio militare (o assimilato) e all’allegato A, Punto E n. 10, e stabilisce che esso è valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”. Ricordiamo a noi stessi che al servizio di prima fascia vengono assegnati 12 punti come previsto espressamente dal DM 201/2000 All. A punto E n. 1 (ove la prima fascia è valutata come servizio specifico) (cfr. all. n. 32); pertanto, mentre l’aspirante docente-supplente incluso nelle graduatorie di III^a fascia di circolo e di istituto ottiene per il predetto titolo l’assegnazione di 12 punti (in una graduatoria a scelta e 6 punti per le altre graduatorie) l’aspirante ATA-supplente ottiene solo il risicato punteggio di 0,60 per ogni anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio in tutte le graduatorie dei profili ATA di interesse dell’aspirante.

^^^^



Per tutte le prefate considerazioni sopra enunciate, il sig. Biundo Giuseppe ha diritto, per il servizio militare svolto dal 18.04.2001 al 12.05.2002, al riconoscimento e all'attribuzione del punteggio pieno di 6,50 per tredici mesi di servizio (0,50 punti per ogni mese di servizio x 13 mesi di servizio), con conseguente rideterminazione del punteggio totale assegnatogli in graduatoria come, qui, di seguito specificato:

- **21,35** -per il profilo di *assistente amministrativo*- così determinato:

*8,10 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 81/100);

*2,00 punti per il diploma di laurea posseduto;

*1,00 punto per idoneità a concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo;

*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;

*0,60 punti per certificazione informatica digitale;

*1,50 punti per attestato di qualifica professionale art. 14 L. 845/1978;

*0,65 punti attribuiti come servizio aspecifico dal 05.10.2020 al 06.04.2021;

*6,50 punti come servizio per il servizio militare espletato dal 18.04.2001 al 12.05.2002;

- **16,55** -per il profilo di *collaboratore scolastico*- così determinato:

*8,10 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 81/100);



*1,00 punto per idoneità a concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo;

*0,30 punti per certificazione informatica digitale;

*0,65 punti attribuiti come servizio specifico dal 05.10.2020 al 06.04.2021;

*6,50 punti come servizio per il servizio militare espletato dal 18.04.2001 al 12.05.2002.

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'I.C. "*Parmigianino*" di Parma (PR), qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MI e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale



convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIM e/o dell’I.C. *“Parmigianino”* di Parma (PR).

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Biundo Giuseppe, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:



autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e/o dell'I.C. "*Parmigianino*" di Parma;

- per i motivi dedotti in narrativa:

a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare svolto dal 18.04.2001 al 18.05.2002 che è pari a 6,50 punti;

b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dell'I.C. "*Parmigianino*" di Parma e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:

21,35 -per il profilo di *assistente amministrativo*-;

16,55 -per il profilo di *collaboratore scolastico*-.

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla



definizione del giudizio. Inoltre, si riserva il deposito di istanza di ammissione al gratuito patrocinio con relativa delibera del COA di ammissione.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 20.04.2021 prot. n. 5002250;
- 2) foglio congedo illimitato;
- 3) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 4) sentenza Corte Appello Milano n. 500 del 02.05.2023;
- 5) sentenza TAR Lombardia n. 128/2021;
- 6) sentenza TAR Toscana n. 236/2021;
- 7) sentenza TAR Campania n. 2026/2021;
- 8) sentenza TAR Lazio n. 10388/2020;
- 9) sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22;
- 10) sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23;
- 11) sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23;
- 12) sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23;
- 13) sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22;
- 14) sentenza Trib. di Fermo n. 13_2023 del 19.01.23;
- 15) sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22;
- 16) sentenza Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22;
- 17) sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23;
- 18) sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23;
- 19) sentenza Trib. Marsala n. 53_2023 del 31.01.23;
- 20) sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22;
- 21) sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22;
- 22) sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23;
- 23) sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23;



- 24)sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23;
- 25)sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23;
- 26)sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23;
- 27)sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23;
- 28)sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23;
- 29)sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23;
- 30)sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23;
- 31)sentenza Trib. Udine n. 20_2023 del 24.01.23;
- 32)D.M. n. 201/2000;
- 33)Sentenza Trib. Rimini n. 253_2023;
- 34)Sentenza Trib. Rimini n. 255_23;
- 35)Scheda di valutazione titoli del ricorrente;
- 36)titoli di studio del ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 29.09.2023

-avv. Mario Chieffallo-

